



Comune
di **Argenta**

PROVINCIA DI FERRARA

Deliberazione
n. **13**
del **12/03/2019**

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Seduta pubblica

OGGETTO: Definizione aliquote IMU per l'anno 2019.

L'anno **Due miladiciannove** e questo dì **Dodici** del mese di **Marzo** alle ore **17:30**, in Argenta, nella sede Comunale, nella sala delle adunanze.

Convocato nelle forme prescritte dalla legge e dallo Statuto Comunale e con appositi avvisi consegnati al domicilio di ciascun Consigliere, si è oggi adunato il Consiglio Comunale. Fatto l'appello risultano:

Presenti

Fiorentini Antonio
Cai Nadia
Fiorentini Leonardo
Pambieri Liviana
Simoni Luca
Buzzoni Umberto
Zanoli Sergio
Tedaldi Alessandro
Mancini Davide
Azzalli Gabriella
Carlotti Sauro
Bertaccini Luca
Gulinelli Daniele
Strozzi Gabriele

Assenti

Morelli Federico
Mannarino Marco
Venturi Filippo

Totale presenti: **14**

Totale assenti: **3**

Sono presenti gli Assessori: Baldini, Pamini, Borea, Cillani, Chiarini

Giustificano l'assenza i Consiglieri: Mannarino, Morelli

Assiste il Segretario Generale: Dott.ssa Valeria Villa

Dato atto che il numero dei presenti è legale per la validità della seduta la Sig.ra Nadia Cai, Presidente, dichiara aperta la seduta.

Designati a scrutatori della votazione i Signori:

- 1) Mancini Davide
- 2) Tedaldi Alessandro
- 3) Carlotti Sauro

il Consiglio prende in esame gli oggetti entro indicati

Presenti n. 14 Consiglieri

Seduta del 12/03/2019 Nr. 13

Oggetto: Definizione aliquote IMU per l'anno 2019

Il presente punto è stato trattato unitariamente, secondo quanto concordato in Conferenza Capigruppo, con il punto avente ad oggetto: "Approvazione Bilancio di Previsione 2019-2021 e relativi allegati". Per quanto concerne la trascrizione della discussione, si effettua, pertanto, un rinvio per relationem, al contenuto della suddetta deliberazione. Singolarmente sono invece rese le dichiarazioni di voto e le votazioni.

Nadia Cai – Presidente: Punto n. 5 - Definizione aliquote Imu per l'anno 2019. Dichiarazioni di voto? Se non ci sono dichiarazioni di voto passiamo alla votazione, favorevoli? Contrari? Astenuti? Favorevoli 9, contrari 5, astenuti 0. Per l'immediata eseguibilità favorevoli? Contrari? Astenuti? Per l'immediata eseguibilità Favorevoli 9, contrari 5, astenuti 0.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Dato atto che:

- la "funzione Tributi locali" è stata conferita alla costituita Unione dei Comuni Valli e Delizie, come da convenzione tra i Comuni di Argenta, Ostellato e Portomaggiore e l'Unione approvata rispettivamente: dal Consiglio Comunale di Argenta con delibera n. 75 in data 23.09.2013, dal Consiglio Comunale di Ostellato con delibera n. 52 in data 26.09.2013, dal Consiglio Comunale di Portomaggiore con delibera n. 37 in data 26.09.2013, dall'Unione dei Comuni Valli e Delizie con delibera n. 13 del 30.09.2013;
- uno degli obiettivi della gestione unificata della funzione tributi è rappresentato dal miglioramento dell'efficienza della gestione, garantendo l'autonomia dei singoli territori in materia di politiche tributarie;
- fra le attività delegate all'Unione Valli e Delizie vi è la predisposizione degli atti e l'eventuale espletamento delle gare per la gestione del sistema tributario territoriale;

Richiamata la convenzione per il conferimento all'Unione della funzione relativa ai tributi locali, con particolare riferimento:

- art. 2, comma 1: *"Le funzioni conferite sono quelle afferenti la gestione dei tributi locali, attualmente previsti dalla legge e le attività correlate, nonché gli eventuali nuovi tributi che fossero in futuro istituiti. Sono escluse dal conferimento la soggettività attiva d'imposta e la potestà regolamentare che rimangono in capo ai singoli Comuni, fermo restando l'impegno a garantire la massima armonizzazione possibile dei regolamenti in materia. Restano in capo alle Giunte dei singoli comuni conferenti, la legittimazione processuale attiva e passiva, il potere di promuovere l'azione giudiziale, di resistere in giudizio, di conciliare e transigere le liti in materia tributaria. Le Giunte dei comuni si avvalgono del supporto tecnico-giuridico e dei poteri gestionali in materia, del personale impiegato nella funzione con particolare riferimento al funzionario designato quale responsabile del tributo."*;
- art. 4 comma 6: *"Gli Organi dell'Unione adottano tutti gli atti inerenti la funzione conferita, nel rispetto dei criteri generali stabiliti negli atti istitutivi dell'Unione, ad esclusione dei regolamenti in materia di tributi locali, degli atti di determinazione/modifica delle aliquote tributarie e degli atti di approvazione dei piani economico-finanziari propedeutici alla determinazione delle aliquote medesime, qualora previsti dalla normativa vigente. Restano in capo ai singoli comuni i procedimenti in corso al momento del conferimento della funzione, relativi al contenzioso in materia tributaria, per la disciplina dei quali si fa rinvio alla regola contenuta nell'art.2, comma 1."*;

Considerato che:

- l'art. 13, comma 1, del DL n. 201 del 2011 ha istituito l'imposta municipale propria (IMU), disciplinata anche dagli articoli 8 e 9 del D.lgs. n. 23 del 2011, dalla legge n. 147 del 2013 e da altri provvedimenti normativi;

- l'art. 13, comma 6, del DL n. 201 del 2011, fissa l'aliquota di base nella misura dello 0,76 per cento, stabilendo che i comuni possono variarla, in aumento o diminuzione, fino a tre punti percentuali;

- l'art. 13, comma 7, del DL n. 201 del 2011, dispone che l'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e le sue pertinenze, stabilendo che i comuni possono variarla, in aumento o diminuzione, fino a due punti percentuali;

- l'art. 13, comma 2, del DL n. 201 del 2011, come riformulato dall'art. 1, comma 707, della legge n. 147 del 2013, dispone che l'IMU non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, ad eccezione di quelle di lusso, classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

- l'art. 1, comma 708 della legge n. 147 del 2013 dispone che a decorrere dall'anno 2014 non è dovuta l'IMU per i fabbricati rurali strumentali, così come definiti dall'art. 9, comma 3 bis, del DL n. 557 del 1993;

- l'art. 1, comma 380, della legge n. 228 del 2012, il quale dispone che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento;

- l'art. 1, comma 380, lett. b), della legge n. 228 del 2012 prevede che i Comuni partecipano all'alimentazione del Fondo di Solidarietà Comunale (FSC) con una quota del proprio gettito IMU, che viene trattenuta dall'Agenzia delle entrate - Struttura di gestione degli F24;

Visti i commi 677 e 679 della legge di stabilità per l'anno 2015, Legge n. 190 del 23/12/2014, relativamente alle limitazioni sulla somma delle aliquote massime IMU e TASI;

Visto l'art. 1, comma 13, lett. a) della L. 208/2015 che dispone l'esenzione totale dal pagamento dell'IMU per i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;

Dato atto che si intendono equiparare all'abitazione principale le abitazioni degli anziani o disabili residenti in istituto di ricovero purchè non locate e non concesse in comodato;

Considerato che le aliquote devono essere approvate con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto ai comuni è preclusa la possibilità di disciplinare l'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima, fermo restando che per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti;

Dato atto che con Decreto del Ministero dell'Interno in data 25 gennaio 2019, pubblicato sulla G.U. n.28 del 2 febbraio 2019, il termine di approvazione del bilancio di previsione è fissato, per l'anno 2019, al 31/03/2019;

Visto il vigente Regolamento Comunale per l'applicazione dell'IMU;

Considerato che dalle stime operate sulle basi imponibili il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere soddisfatto, confermando le aliquote vigenti nell'anno 2018:

1) **Aliquota di base 1,06 per cento** con le seguenti agevolazioni:

a) Aliquota per l'unità abitativa e per le relative pertinenze (costituiscono pertinenze i fabbricati accatastati nelle categorie C/2, C/6, C/7), concessi in uso gratuito a parenti fino al 2° grado e occupati dagli stessi a titolo di abitazione principale.

Il soggetto interessato può attestare la sussistenza delle condizioni di diritto e di fatto, richieste per la fruizione dell'aliquota agevolata mediante le modalità disposte dall'articolo 4 comma 4 del vigente regolamento generale delle Entrate tributarie;

0,76 per cento

- b) Aliquota per le unità immobiliari concesse in locazione a terzi, a titolo di abitazione principale **e relative pertinenze** (costituiscono pertinenze i fabbricati accatastati nelle categorie C/2, C/6, C/7), alle condizioni previste negli appositi accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative che provvedono alla definizione dei contratti ai sensi dell'art. 2, comma 3, della L. 431/1998;

0,76 per cento

- c) Aliquota per i fabbricati esistenti e/o di nuova costruzione posseduti ed utilizzati da soggetti passivi I.M.U. per l'esercizio di attività commerciali "di vicinato" ai sensi del D. Lgs. n. 114/98 (con superficie fino a 250 mq.) e/o artigianali e/o per gli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande, accatastati o da accatastare nelle categorie catastali C1, che vengano ad insediarsi per la prima volta sul territorio comunale.

Tale aliquota agevolata si applica per 3 anni a partire dalla data di inizio dell'attività in questione, attestata da visura del Registro Imprese presso la C.C.I.A.A.;

0,46 per cento

- 2) **Aliquota 0,49** per l'abitazione principale (categorie catastali A/1, A/8, A/9) e relative pertinenze (costituiscono pertinenze i fabbricati accatastati nelle categorie C/2, C/6, C/7, al massimo uno per categoria);

Visto il D.Lgs. 14/03/2013 n. 33 riordino della disciplina sulla pubblicità, trasparenza e informazione;

Richiamata la Legge n.145/2018 (Legge di bilancio 2019);

Dato atto che il responsabile del procedimento, individuato nell'incaricato di Posizione Organizzativa responsabile del Servizio Tributi dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie, come previsto nel Piano di Prevenzione della corruzione riferito al triennio 2017-2019, ha attestato:

- di aver rispettato le varie fasi del procedimento ai sensi della normativa specifica e la rispettiva tempistica;
- di aver verificato, nel corso delle diverse fasi del procedimento, l'insussistenza di situazioni di conflitto d'interessi;
- di essersi attenuto alle misure di prevenzione della corruzione, generali e specifiche, previste nel Piano Triennale di prevenzione della corruzione in vigore presso l'ente;
- i presupposti e le ragioni di fatto, oltre che le ragioni giuridiche sottese all'adozione del provvedimento;

Considerato che ai sensi dell'articolo 239, comma 1 lettera b) 7) del Tuel è necessaria l'acquisizione del parere dell'Organo di Revisione economico-finanziaria che, esaminata la proposta di articolazione delle aliquote, si è espresso prendendo atto dell'invarianza delle aliquote IMU per l'anno 2019 rispetto al 2018 con parere acquisito al protocollo generale nr. 5197 del 08/03/2019;

Visto il Parere di regolarità tecnica FAVOREVOLE espresso dal Dirigente del Settore Finanze dell'Unione Valli e Delizie, ad esito del controllo attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ed il Parere di regolarità contabile FAVOREVOLE espresso dal Dirigente del Settore Programmazione e Gestione Finanziaria del Comune di Argenta, attestante la regolarità contabile del presente atto in relazione agli effetti diretti e/o indiretti che lo stesso produce sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, ai sensi degli articoli 49, 147, comma 1 e 147-bis del Decreto legislativo 18/08/2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

Dopo votazione palese da parte dei n. 14 Consiglieri presenti, di cui n. 9 favorevoli (P.D.), n. 5 contrari (A.R. – M5S – F.I.), n. 0 astenuti

D E L I B E R A

a) di approvare, per l'anno 2019, le seguenti aliquote per l'imposta municipale propria (IMU):

1) **Aliquota di base 1,06 per cento** con le seguenti agevolazioni:

a) Aliquota per l'unità abitativa e per le relative pertinenze (costituiscono pertinenze i fabbricati accatastati nelle categorie C/2, C/6, C/7), concessi in uso gratuito a parenti fino al 2° grado e occupati dagli stessi a titolo di abitazione principale.

Il soggetto interessato può attestare la sussistenza delle condizioni di diritto e di fatto, richieste per la fruizione dell'aliquota agevolata mediante le modalità disposte dall'articolo 4 comma 4 del vigente regolamento generale delle Entrate tributarie;

0,76 per cento

b) Aliquota per le unità immobiliari concesse in locazione a terzi, a titolo di abitazione principale e relative pertinenze (costituiscono pertinenze i fabbricati accatastati nelle categorie C/2, C/6, C/7), alle condizioni previste negli appositi accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative che provvedono alla definizione dei contratti ai sensi dell'art. 2, comma 3, della L. 431/1998;

0,76 per cento

c) Aliquota per i fabbricati esistenti e/o di nuova costruzione posseduti ed utilizzati da soggetti passivi I.M.U. per l'esercizio di attività commerciali "di vicinato" ai sensi del D. Lgs. n. 114/98 (con superficie fino a 250 mq.) e/o artigianali e/o per gli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande, accatastati o da accatastare nelle categorie catastali C1 che vengano ad insediarsi per la prima volta sul territorio comunale.

Tale aliquota agevolata si applica per 3 anni a partire dalla data di inizio dell'attività in questione, attestata da visura del Registro Imprese presso la C.C.I.A.A.;

0,46 per cento

2) **Aliquota 0,49** per l'abitazione principale (categorie catastali A/1, A/8, A/9) e relative pertinenze (costituiscono pertinenze i fabbricati accatastati nelle categorie C/2, C/6, C/7, al massimo uno per categoria);

b) di prevedere che dall'imposta dovuta per l'abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

c) di dare atto che la presente deliberazione ha effetto, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, dal 1° gennaio 2019;

d) di disporre la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Argenta ai sensi della vigente normativa in tema di trasparenza e di pubblicità;

e) di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze – Portale del Federalismo Fiscale.

Dopo votazione palese da parte dei n. 14 Consiglieri presenti, di cui n. 9 favorevoli (P.D.), n. 5 contrari (A.R. – M5S – F.I.), n. 0 astenuti,

DELIBERA

ravvisandone la necessità ed urgenza, di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni al fine di consentire la divulgazione delle aliquote in tempo utile per la loro applicazione.

Pareri espressi ex art. 49 D.Lgs. 267/2000

Parere regolarità tecnica: favorevole

f.to in digitale Dott.ssa Patrizia Travasoni

Parere regolarità contabile: favorevole

f.to in digitale Dott.ssa Patrizia Travasoni

Letto, confermato e sottoscritto come segue

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Nadia Cai

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Valeria Villa

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell'art. 21 del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni. Il documento originale è conservato in formato elettronico su banca dati del Comune di Argenta.